

AVVISO

- 1. Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede:** TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Numero di R.G. generale del ricorso: R.G. N. 11851/2021

- 2. Ricorrenti:** GAETANO FALCONE, VALERIA MARIA MERCONE, ANGELICA LISTA, LUIGI GRAVINA, GIOVANNI SCOTTI, AMALIA ZITO, ANTONIO DI SIVO, PASQUALINA MARTUSCIELLO, ANDREA DI SIVO, ROSSELLA MASIELLO, ANNALISA CARANGI, SAVERIO CIPULLO, TIZIANO MIRAGLIA, SALVATORE PAPA, LUISA SORGENTE, LORENZO ZITO, MARIO ZACCARIELLO, SERENA COLETTI, GIANCARLO IANNOTTI

Amministrazioni intime: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO *e nei confronti di* CANTE ADRIANA

- 3. Provvedimenti impugnati:**

- determinazioni del MIUR, nella sue articolazioni periferiche dei singoli USR e USP, ignori data e numero, recanti approvazione delle graduatorie definitive di circolo e d'istituto c.d. di Terza Fascia del personale ATA, per il triennio 2021/22-2022/23 e 2023/2024

- D.M. n. 50 del 03.03.2021, successivamente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione in data 19/03/2021, atto presupposto alle approvate graduatorie, nella parte in cui disponendo modalità e criteri per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto c.d. di Terza Fascia del personale ATA, per il triennio 2021/22-2022/23 e 2023/2024, stabilisce all'Allegato A, lettera F), A/1, lettera B), punti 7.1) e 7.2) (relativo agli Assistenti Amministrativi), A/2, lettera B), punti 5.1 e 5.2) (relativo agli Assistenti Tecnici) ed A/5, lettera B), punti 4.1) e 4.2) (relativo ai Collaboratori Scolastici), con disparità di trattamento, un punteggio dimezzato per il servizio prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le scuole statali.

- nota MIUR prot. 9256 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – Triennio Scolastico 2021-2023".

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti.

Sunto dei motivi di ricorso:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 1 L. N. 62/2000. VIOLAZIONE D. LGS. 297/1994. VIOLAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DI MANIFESTA ILLOGICITA', CARENZA DI MOTIVAZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE EX ART. 3, 33 E 34.

Gli atti impugnati, non riconoscendo l'interesse del punteggio maturato per titolo di servizio prestato presso scuole paritarie, violano -nei termini già chiaramente enunciati nei precedenti innanzi esposti- la legge n. 62/2000, la quale stabilisce espressamente che le scuole paritarie "... svolgendo un servizio pubblico..." (art. 1, comma 3), concorrono con le scuole statali alla formazione del c.d. Sistema Nazionale d'Istruzione (art. 1, comma 1).

Alle scuole pubbliche non statali, id est paritarie, pertanto la normativa richiamata, riconosce la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Fisiologicamente alla equiparazione di intenti e funzioni tra le scuole "pubbliche non statali" e "scuole pubbliche statali" consegue anche il riconoscimento della pari dignità riconosciuta al servizio prestato dai lavoratori (docenti e non docenti) nelle diverse istituzioni scolastiche.

Il mancato riconoscimento dell'uguale valenza al servizio reso nelle due tipologie di scuole significherebbe violare la ratio sottesa alla norma e lo stesso obiettivo prefissato dal legislatore.

Rapportando detta normativa al caso di specie appare evidente la illegittimità delle disposizioni impugate, per palese violazione della stessa.

Il dimezzamento del punteggio disposto negli atti gravati concretizza un intento discriminatorio, che trova la propria fonte nel disconoscimento della pari dignità del servizio prestato nelle scuole pubbliche non statali e, per gli effetti, dei titoli in esse conseguiti.

Il decreto impugnato, infatti, determinando il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso agli uffici della pubblica amministrazione, ha collocato, in modo illogico oltrech  illegittimo, i partecipanti secondo un ordine collegato alla scuola in cui i titoli di servizio sono stati conseguiti.

Appare evidente la lesivit  degli impugnati provvedimenti di approvazione delle graduatorie e del presupposto Decreto MIUR n.50/21, che pongono i ricorrenti/candidati in una evidente posizione di svantaggio rispetto a coloro che incomprensibilmente godono di un punteggio maggiorato, determinandogli un notevole rallentamento nella progressione verso la parte alta ed utile per il collocamento della graduatoria.

Ed ancora l'illegittimit  nonch  la lesivit  degli atti impugnati risulta ancor pi  evidente alla luce delle tabelle di valutazione dei titoli relative al personale docente: infatti, la P.A. per detta categoria, recependo evidentemente le considerazioni sopra esposte, ha previsto un criterio univoco di valutazione dei titoli di servizio senza apportare alcuna differenziazione.

Relativamente a dette categorie di soggetti (personale docente), incomprensibilmente rispetto al differente trattamento previsto per il personale ATA, coloro che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie godono del medesimo punteggio (12 punti) previsto per i docenti delle scuole statali.

Ne deriva che l'illegittimit , illogicit  ed irragionevolezza degli atti impugnati appare ancor pi  evidente anche sotto tale altro e diverso profilo, caratterizzato da una permanente violazione del principio di eguaglianza statuito dall'art.3 della Costituzione e di equivalenza tra scuole statali e paritarie delineato dalla L.n.62/00.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Nell'inauspicata ipotesi in cui le censure di cui sopra non dovessero essere condivise da Codesto Ecc.mo TAR e considerare gli atti impugnati conformi alle disposizioni inerenti l'ordinamento scolastico contenute nella L.n.62/2000, la stessa normativa non pu  non apparire in palese contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, contrasto per il quale si solleva con il presente atto la questione di legittimit 

costituzionale.

Ed infatti, come sopra esposto, una siffatta interpretazione determinerebbe inevitabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che pur versando in identiche condizioni, ovvero in possesso di identici titoli di servizio, beneficerebbero di un punteggio maggiorato per il sol fatto che gli stessi sono stati conseguiti in scuole statali.

Sulla scorta di tali argomentazioni appare, pertanto, evidente, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la sua rilevanza ai fini della presente controversia.

CONCLUSIONI DEL RICORSO

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'effetto:

- 1) annullare gli atti impugnati, anche ai fini del riesame e del ricalcolo dei punteggi dei ricorrenti;*
- 2) rinviare, nell'ipotesi che il Collegio lo ritenga, gli atti alla Corte Costituzionale per le predette ragione esposte.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione.

4. Indicazione dei controinteressati

I CONTROINTERESSATI SONO TUTTI I SOGGETTI PRESENTI NELLE GRADUATORIE definitive di circolo e d'istituto c.d. di Terza Fascia del personale ATA, per il triennio 2021/22-2022/23 e 2023/2024;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note nel sito medesimo;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla SEZ. III BIS DEL T.A.R. LAZIO CON DECRETO N.5147/2024 DELL'11/11/2024 CHE SI ALLEGA.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.